

Associazione Culturale AltriSuoni

STATUTO SOCIALE

DEFINIZIONI E FINALITA'

Art.1

L'Associazione Culturale AltriSuoni, costituita in Asti, via Don Ferrero n.2 e con sede in Asti, p.za Amendola n.43, piano secondo, è un centro di vita associativa, autonoma, pluralista, apartitica, democratica che non persegue finalità di lucro.

Art.2

Lo scopo principale dell'Associazione è promuovere socialità e partecipazione e contribuire alla crescita culturale e civile dei propri soci, come dell'intera comunità, realizzando attività nell'ambito dell'espressione creativa del sé, con particolare attenzione alla sfera musicale, nonché servizi legati a tale finalità.

Tutti i campi in cui si manifestano esperienze culturali, ricreative e formative e tutti quelli in cui si può dispiegare una battaglia civile contro ogni forma di ignoranza, di intolleranza, di violenza, di censura, di ingiustizia, di discriminazione, di razzismo, di emarginazione, di solitudine forzata, sono potenziali settori d'intervento dell'Associazione.

L'Associazione, per il raggiungimento dei propri scopi sociali, potrà compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, creditizie e finanziarie che riterrà opportune.

I SOCI

Art.3

Il numero dei soci è illimitato. Può diventare Socio chiunque si riconosca nel presente statuto ed abbia compiuto il diciottesimo anno d'età; indipendentemente dalla propria identità sessuale, nazionalità, appartenenza etnica, politica e religiosa.

I minori di anni diciotto possono assumere il titolo di Socio solo previo consenso dei genitori e comunque non godono del diritto di voto in Assemblea.

Agli aspiranti soci sono richiesti l'accettazione e l'osservanza dello statuto, il rispetto della civile convivenza, la cura e il rispetto dei beni dell'Associazione o ad essa affidati.

Il Socio si assume la responsabilità morale ed economica di eventuali danni da lui arrecati in seguito ad una condotta non idonea nell'utilizzo dei beni dell'Associazione o ad essa affidati.

Lo status di Socio, una volta acquisito, ha carattere permanente, e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo Art.8. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

Art.4

Gli aspiranti soci devono presentare domanda al Consiglio Direttivo, menzionando il proprio nome, cognome, indirizzo, luogo e data di nascita unitamente all'attestazione di accettare ed attenersi allo statuto, al regolamento interno e alle deliberazioni degli organi sociali.

Art.5

È compito del Consiglio Direttivo, ovvero di uno o più Consiglieri da esso espressamente delegati, esaminare ed esprimersi, entro un massimo di 60 giorni dalla richiesta di adesione, in merito alle domande di ammissione, verificando che gli aspiranti Soci siano in possesso dei requisiti previsti. Qualora la domanda venga accolta, al nuovo Socio verrà consegnata la relativa tessera sociale, ed i suoi dati saranno conservati con ogni cura nell'anagrafe sociale.

Nel caso in cui la domanda venga respinta, o ad essa non sia data risposta entro il dovuto termine, l'interessato potrà presentare ricorso al Presidente. Sul ricorso si pronuncerà in via definitiva il Consiglio Direttivo su parere del Collegio dei Garanti.

Art.6

I soci hanno diritto a:

- frequentare i locali dell'Associazione e partecipare a tutte le iniziative e alle manifestazioni promosse dall'Associazione;
- a riunirsi in Assemblea per discutere e votare sulle questioni riguardanti l'Associazione;
- a discutere e ad approvare i rendiconti;
- ad eleggere ed essere eletti membri degli organismi dirigenti.

Hanno diritto di voto in Assemblea i soci che abbiano provveduto al versamento della quota sociale almeno 30 giorni prima della data di svolgimento dell'Assemblea.

Art.7

Il Socio è tenuto al pagamento annuale della quota sociale, al rispetto dello statuto e del regolamento interno, all'osservanza delle delibere degli organi sociali, nonché al mantenimento di irreprensibile condotta civile e morale nella partecipazione alle attività dell'Associazione e nella frequentazione della sede.

La quota sociale rappresenta unicamente un versamento periodico vincolante al sostegno economico del sodalizio, non costituisce pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, non è in nessun caso rimborsabile o trasmissibile.

Art.8

La qualifica di Socio si perde per:

- decesso;
- mancato pagamento della quota sociale;
- dimissioni, che devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo;
- espulsione o radiazione.

Art.9

Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di intraprendere azione disciplinare nei confronti del Socio, mediante, a seconda della gravità dell'infrazione commessa, il richiamo scritto, la sospensione temporanea, o l'espulsione o radiazione, per i seguenti motivi:

- inosservanza delle disposizioni dello statuto, di eventuali regolamenti o delle deliberazioni degli organi sociali;
- denigrazione dell'Associazione, dei suoi organi sociali, dei suoi soci;
- l'attentare in qualche modo al buon andamento dell'Associazione, ostacolandone lo sviluppo o perseguendone lo scioglimento;
- il commettere o provocare gravi disordini durante le assemblee;
- appropriazione indebita dei fondi sociali, atti, documenti, od altro di proprietà dell'Associazione o ad essa affidato;
- l'arrecare in qualunque modo danni morali o materiali all'Associazione, ai locali ed alle attrezzature di sua pertinenza. In caso di dolo, il danno dovrà essere risarcito.

Art.10

Contro ogni provvedimento di sospensione, espulsione o radiazione, è ammesso il ricorso al Presidente. Sul ricorso si pronuncerà in via definitiva il Consiglio Direttivo su parere del Collegio dei Garanti.

PATRIMONIO SOCIALE E RENDICONTAZIONE**Art.11**

Il patrimonio sociale dell'Associazione è indivisibile ed è costituito da:

- beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione;
- contributi, erogazioni e lasciti diversi;
- fondo di riserva.

Art.12

L'esercizio sociale si intende dal 1 Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno. Di esso deve essere presentato un rendiconto economico e finanziario all'Assemblea dei Soci entro il 30 Aprile dell'anno successivo. Ulteriore deroga può essere prevista in caso di comprovata necessità o impedimento.

Art.13

La previsione e programmazione economica dell'anno sociale successivo è deliberata dal Consiglio Direttivo con attinenza alla formulazione delle linee generali di attività dell'Associazione.

Art.14

È prevista la costituzione del fondo di riserva. L'utilizzo dei fondi di riserva è vincolato alla decisione del Consiglio Direttivo.

Il residuo attivo di ogni esercizio sarà devoluto in parte al fondo di riserva, e il rimanente sarà tenuto a disposizione per il mantenimento di iniziative consone agli scopi di cui all' Art.2 e per nuovi impianti o attrezzature.

L'ASSEMBLEA E IL CONSIGLIO DIRETTIVO**Art.15**

Possono partecipare all'Assemblea generale dei Soci tutti i soci che abbiano provveduto al versamento della quota sociale almeno 30 giorni prima della data di svolgimento dell'Assemblea stessa.

Le riunioni dell'Assemblea vengono ordinariamente convocate a cura del Consiglio Direttivo tramite avviso scritto, contenente la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, da esporsi in bacheca almeno 8 giorni prima.

Art.16

L'Assemblea generale dei Soci può essere convocata in via straordinaria dal Consiglio Direttivo, dal Presidente o dal Vicepresidente per motivi che esulano dall'ordinaria amministrazione, nei casi previsti dagli Artt. 18 e 31, ed ogni qualvolta ne faccia richiesta motivata il Collegio dei Garanti.

L'Assemblea dovrà aver luogo entro 30 giorni dalla data in cui viene richiesta e delibera sugli argomenti che ne hanno richiesto la convocazione.

Art.17

L'Assemblea è regolarmente costituita alla presenza della metà più uno dei soci con diritto di voto, e delibera a maggioranza assoluta dei voti di questi ultimi. In seconda convocazione, invece, l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti, e delibera sulle questioni poste dall'ordine del giorno salvo le eccezioni di cui all' Art.18. Sono ammesse deleghe ad altri Soci nelle assemblee e nelle elezioni.

Art.18

Per deliberare sulle modifiche da apportare allo statuto o al regolamento, proposte dal Consiglio Direttivo, è indispensabile la presenza di almeno un terzo dei soci con diritto di voto e il voto favorevole di almeno tre quinti dei partecipanti. Sono ammesse deleghe ad altri Soci nelle assemblee.

Per delibere riguardanti lo scioglimento o la liquidazione dell'Associazione, valgono le norme di cui all' Art.31.

Art.19

L'Assemblea è presieduta da un Presidente e da un Segretario eletti in seno alla stessa.

Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta un decimo dei soci presenti con diritto di voto.

Per l'elezione degli organi sociali la votazione avviene a scrutinio segreto, secondo le modalità previste dal regolamento.

Le deliberazioni Assembleari e gli atti verbalizzati restano a disposizione dei soci per la consultazione.

Art.20

L'Assemblea generale dei soci, nei termini di cui all'ultimo comma dell'Art.6:

- approva le linee generali del programma di attività formulato dal Consiglio Direttivo
- approva il rendiconto annuale fornito dal Consiglio Direttivo
- elegge il Consiglio Direttivo alla fine del mandato o in seguito alle dimissioni della maggioranza degli stessi esprimendo a scrutinio segreto la propria preferenza sulla base della rosa di candidati proposta dal Consiglio
- nel caso di cui sopra, discute la relazione del Consiglio uscente e l'indirizzo programmatico del nuovo mandato; elegge una commissione elettorale composta da almeno tre membri, che controlli lo svolgimento delle elezioni e firmi gli scrutini

GLI ORGANISMI DIRIGENTI**Art.21**

Il Consiglio Direttivo viene eletto dall'Assemblea dei soci e dura in carica 6 anni.

È composto da 5 membri. Tutti i consiglieri sono rieleggibili.

Art.22

Il Consiglio Direttivo nell'ambito delle proprie funzioni può avvalersi, per compiti operativi o di consulenza, di commissioni di lavoro da esso nominate, nonché dell'attività volontaria di cittadini non soci, in grado, per competenze specifiche, di contribuire alla realizzazione di specifici programmi, ovvero costituire, quando ritenuto indispensabile, specifici rapporti professionali, nei limiti delle previsioni economiche approvate.

Art.23

Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno:

il Presidente: ha la rappresentanza legale dell'Associazione ed è responsabile di ogni attività dello stesso. Convoca e presiede il consiglio.

Il Vicepresidente: coadiuva il Presidente e, in caso di assenza od impedimento di questi, ne assume le mansioni. Può convocare il consiglio.

Il Segretario: cura ogni aspetto amministrativo dell'Associazione; redige i verbali delle sedute del Consiglio e li firma con il Presidente; presiede il Consiglio in assenza del Presidente e del Vicepresidente.

Il Consiglio può inoltre distribuire fra i suoi componenti altre funzioni attinenti a specifiche esigenze legate alle attività dell'Associazione.

Art.24

Compiti del Consiglio sono:

- eseguire le delibere dell'Assemblea
- formulare i programmi di attività sociale
- predisporre il rendiconto annuale
- deliberare circa l'ammissione dei Soci; può delegare allo scopo uno o più Consiglieri
- deliberare circa le azioni disciplinari nei confronti dei Soci
- stipulare tutti gli atti e i contratti inerenti le attività sociali
- curare la gestione di tutti i beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione o ad essa affidati
- decidere le modalità di partecipazione dell'Associazione alle attività organizzate da altre Associazioni, altri Enti o altro, e viceversa, se compatibili con i principi ispiratori del presente Statuto
- presentare all'Assemblea, alla scadenza del proprio mandato, una relazione complessiva sull'attività inerente il medesimo
- eleggere il Collegio dei Garanti ed integrarlo dei componenti dimissionari
- nominare il Sindaco Revisore

Art.25

Il Consiglio Direttivo si riunisce di norma una volta al mese, in un giorno prestabilito senza necessità di ulteriore avviso, e straordinariamente quando ne facciano richiesta almeno tre Consiglieri, o su convocazione del Presidente o del Vicepresidente.

Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei Consiglieri, e le delibere sono approvate a maggioranza assoluta di voti dei presenti.

Le votazioni normalmente sono palesi, possono essere a scrutinio segreto quando ciò sia richiesto anche da un solo Consigliere. La parità di voti comporta l'aggiustamento della proposta ed una nuova votazione sulla base delle modifiche apportate alla stessa; qualora, compiuto tre volte tale iter, vi sia ancora parità di voti, la proposta sarà considerata rifiutata.

Delle deliberazioni viene redatto verbale a cura del Segretario, che lo firma insieme al Presidente. Tale verbale è conservato agli atti ed è a disposizione dei Soci che richiedono di consultarlo.

Art.26

I Consiglieri sono tenuti a partecipare attivamente a tutte le riunioni, sia ordinarie che straordinarie.

Il Consigliere decade dopo 6 mesi di assenza dai lavori del Consiglio.

Il Consigliere decaduto o dimissionario è sostituito a discrezione del Consiglio.

Il Consiglio Direttivo può dimettersi quando sia deliberato all'unanimità dai Consiglieri.

Il Consiglio decaduto o dimissionario è tenuto a formulare una rosa di candidati e convocare l'Assemblea indicando nuove elezioni entro trenta giorni.

Art.27

Il Collegio dei Garanti è composto da tre membri o comunque da un numero dispari di componenti diverso da uno.

Il Collegio viene chiamato a giudicare sui ricorsi ai sensi degli Artt. 9 e 10, su eventuali divergenze o questioni nate all'interno dell'Associazione, sulle violazioni dello statuto e del regolamento e sull'inosservanza delle delibere.

Il Collegio decide a maggioranza assoluta dei suoi membri, riunendosi ogni qual volta le condizioni lo ritengano necessario o su esplicita richiesta approvata dal Consiglio Direttivo.

Art.28

Il Sindaco Revisore ha il compito di controllare tutta l'attività amministrativa e finanziaria dell'Associazione, nonché di verificare l'attuazione delle delibere del Consiglio Direttivo.

Relaziona al Consiglio Direttivo.

Art.29

Il Sindaco Revisore ed i membri del Collegio dei Garanti hanno diritto di assistere alle sedute del Consiglio Direttivo, con voto consultivo.

Art.30

Le cariche di Presidente, Vicepresidente, Segretario, Sindaco Revisore e membro del Collegio dei Garanti sono incompatibili fra di loro.

SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE**Art.31**

La decisione motivata di scioglimento dell'Associazione può essere presa solo all'unanimità del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Garanti mediante riunione plenaria degli stessi e deve essere presentata all'Assemblea dei Soci con tutte le informazioni del caso.

Si procederà quindi alla votazione da parte dei Soci, in seguito alla quale, qualora la maggioranza relativa dei voti sia favorevole a tale decisione, essa avrà effetto immediato; qualora, invece, la maggioranza relativa dei voti sia contraria a tale decisione, l'Assemblea dovrà stilare le motivazioni di tale rifiuto e consegnarle al Consiglio Direttivo.

In tale circostanza, il Consiglio Direttivo ed il Collegio dei Garanti saranno tenuti a indire una nuova riunione congiunta degli stessi, e, tenuto il dovuto conto delle motivazioni espresse in seno all'Assemblea, qualora deliberassero nuovamente ed all'unanimità lo scioglimento dell'Associazione, dovranno comunicare la conferma di tale decisione all'Assemblea dei Soci.

Tale decisione avrà effetto immediato.

Una volta deliberato in modo definitivo lo scioglimento, il Consiglio Direttivo, unitamente al Collegio dei Garanti ed al Sindaco Revisore, deciderà sulla devoluzione del patrimonio residuo, dedotte le eventuali passività, per uno o più scopi stabiliti dal presente statuto, ad altra Associazione o altro con finalità analoghe e comunque per scopi di utilità generale, in conformità con quanto previsto all'Art.111, comma 4 quinquies, lett. b) del D.P.R. n. 917/96, procedendo alla nomina di uno o più liquidatori scegliendoli a suo insindacabile giudizio.

Art.32

Per quanto non previsto dallo statuto o dal regolamento interno, deciderà il Consiglio Direttivo unitamente al Collegio dei Garanti ed al Sindaco Revisore a norma del codice civile e delle leggi vigenti.